

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica,  
il 18 aprile 2012, ha approvato, in sede di prima delibera-  
zione, il seguente disegno di legge costituzionale d'iniziativa  
del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia:*

Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia  
Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1

Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 13 della legge  
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1)*

1. L'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. – 1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.

2. Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti,

secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali».

Art. 2.

*(Entrata in vigore)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

IL PRESIDENTE